



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena
Area Amministrativa

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ANNO 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni – Art. 11 - che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, Art. 7 bis, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;
- VISTA la DGR n. 880/2019, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, sono state stabilite modalità di erogazione del contributo affitto in caso di contestuale godimento di reddito o pensione di cittadinanza;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 con la quale:
 - o vengono approvati per l'anno 2019 e successivi, fino a espressa modificazione del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione che individua i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 tra i Comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;
 - o vengono revocate le precedenti DGR n. 581/2019 e n. 880/2019, in considerazione del fatto che l'allegato A alla deliberazione disciplina integralmente per il 2019 e gli anni successivi, i criteri e le procedure di riparto del fondo di cui alla legge n. 431/98.
- VISTA la Determinazione n. 684 del 23/06/2020 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020 e che, pertanto, **a decorrere dalla data di**

pubblicazione del presente avviso (dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020), pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 il quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari, o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- f) avere valore del patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) non superamento del limite di Euro 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);
- h) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), ovvero di aver presentato, entro i termini di scadenza del bando, la "dichiarazione sostitutiva unica" (D.S.U.), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.770,41 aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- i) essere in possesso di certificazione valida dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.391,82);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (Euro 13.391,92) e l'importo di Euro 28.770,41.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

In caso di valore ISEE superiore ad Euro 16.500,00 oppure di ISE superiore a Euro 28.770,41 la domanda non verrà accolta.

- j) non titolarità da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, relativi allo stesso periodo temporale, compresi gli importi percepiti da reddito/pensione di cittadinanza (a decorrere dalla data di riconoscimento), i contributi previsti dal D.M. 30.03.2016 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, nonché quelli previsti dalla L.R. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni (L.R.T. n. 77 del 27.12.2012, Deliberazione della G.R.T. n. 758/2012 e n. 194/2013) nell'ambito del Progetto denominato "Giovani sì" della Regione Toscana e il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19 (per i soli mesi in cui lo stesso è stato riconosciuto. Il richiedente o altro componente il nucleo familiare, che siano titolari del contributo di cui alla L.R.T. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al presente Bando purché la relativa liquidazione si esaurisca nel corrente anno; in tal caso, ne dovrà essere resa apposita dichiarazione, nella parte riservata nel modulo di domanda.
- k) non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica; l'eventuale assegnazione nel corso del 2020 comporta automaticamente la decadenza del diritto al

contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio ERP assegnato.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- a) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella relativa al reddito percepito dai componenti del nucleo familiare nell'anno 2018 risultante dall'attestazione ISEE/ISE, **in corso di validità**, o sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
- b) Per gli studenti universitari la attestazione ISEE/ISE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;
- c) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza **di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali oppure, nel caso in cui il soggetto non sia a carico dei Servizi Sociali, l'ammissibilità è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.**
Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall'attestazione ISEE prodotta.
Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere il sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà anche contenere l'ammontare del reddito percepito che deve risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.
- d) **Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2020** e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori, ed in regola con le registrazioni annuali;
- e) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., art. 15 L. 183/2011) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti a), b) e c) del presente bando e

delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia del contratto di locazione;
- b) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- c) Per i cittadini stranieri, dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, attestante che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono immobili nel loro paese, ovvero in caso di proprietà il valore dello stesso che non deve superare i 25.000 euro (sono esentati dal produrre tale certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari");
- d) Certificazione, a firma del Responsabile, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, come specificato all'art. 2, lett. c);
- e) Certificato di invalidità qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della L. 104/92 o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- f) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.
- g) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- h) Documentazione attestante l'indisponibilità delle proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero titolari pro quota di diritti reali;
- i) Documentazione attestante che il patrimonio mobiliare dichiarato, superiore ad € 25.000,00, è riferito a beni necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- j) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso di cittadino straniero o apolide;
- k) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultra sessantacinquenni – **punti 1**
- b) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – **punti 1**
- c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità – **punti 1**

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili.

2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE; in caso di ulteriore

parità, l'ordine verrà assegnato tenuto conto del canone più elevato e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio. In caso di ISE "zero" verrà considerato quale riferimento il canone di locazione risultante dal contratto e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio competente istruisce le domande presentate verificandone la completezza, la regolarità e attribuendo i punteggi relativi ed entro i 20 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, lo stesso Ufficio redige la graduatoria generale secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Responsabile di Area, entro lo stesso termine, formula ed approva la graduatoria PROVVISORIA che viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

E' possibile presentare ricorso contro la collocazione in graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione Comunale di cui all'Art. 8 della ex L.R. 96/96 entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda. Quindi, dopo aver effettuato il sorteggio tra i richiedenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, formula la graduatoria generale DEFINITIVA.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo pretorio per 10 giorni consecutivi, è valida fin dal 1° giorno di pubblicazione.

La pubblicazione della graduatoria (provvisoria e definitiva) all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto non vi è obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3)

ART. 8 - DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle dotazioni finanziarie annue disponibili.

L'entità del contributo da erogare ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) destinare percentuali diverse dal 100% del contributo eventualmente spettante a ciascun beneficiario;

- b) destinare una percentuale alla fascia “B”; tale percentuale, ove non sia stato assegnato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

In caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il “contributo teorico spettante” calcolato ai sensi del presente articolo verrà decurtato dell'importo quota “b” del beneficio del reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

In caso di beneficiario di contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Codiv-19, il “contributo teorico spettante” calcolato ai sensi del presente articolo, verrà decurtato dell'importo mensile assegnato per l'intervento straordinario Covid-19 (per i soli mesi in cui lo stesso è stato riconosciuto).

Sulla base del disposto della deliberazione della G.R.T. N. 581 del 06/05/2019 l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2020 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2020 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- **Nome e cognome, indirizzo codice fiscale del proprietario**
- **Nome e cognome di chi effettua il pagamento**
- **importo del canone corrisposto**
- **periodo di riferimento (mensilità)**
- **firma leggibile di chi rilascia la ricevuta**
- **marca da bollo**

Saranno accettate anche le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima dietro presentazione di apposita richiesta. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni ***(Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore)***).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta.

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande il termine è fissato nel giorno 31 agosto 2020, termine entro il quale le domande devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune.

LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Istanza può essere presentata con le seguenti modalità:

- inserendo la domanda online nella sezione Istanze OnLine previa registrazione al PORTALE DEL CITTADINO.

- utilizzando il modulo appositamente predisposto scaricabile dalla home del sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.montepulciano.siena.it. L'istanza, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli allegati richiesti, deve essere inviata al seguente indirizzo: P.E.C.: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it,

Per chi non è in grado compilare il form online o di inviare la domanda via PEC, in via eccezionale, è possibile consegnarla all'Ufficio SPIC del Comune di Montepulciano aperto al pubblico solo per appuntamento (0578 7121).

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Grazia Torelli

ART. 14 – INFORMAZIONI.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate mediante e-mail ai seguenti indirizzi:

d.governi@comune.montepulciano.si.it

g.torelli@comune.montepulciano.si.it

ART. 15 – PUBBLICITA'.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Montepulciano e sul sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente atto.

ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive **anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 17 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e.ss.mm.ii. e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di MONTEPULCIANO.

Si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montepulciano con sede in 53045 Montepulciano (Si) – Piazza Grande n. 1.
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Grazia Torelli
- Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseti Servizi Telematici srl.
- Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento - L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Montepulciano, 25/06/2020

Il Responsabile Area
Dott.ssa Grazia Torelli